

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione IV Civile

Il Giudice Designato

visto il ricorso per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di

vista l'attestazione dell'OCC;

esaminati gli atti;

fissa

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 20.10.2022, ore 11.00.

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, almeno trenta giorni (tenendo conto della sospensione dei termini feriali) prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 per posta elettronica certificata o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico dell'istante;

avverte

i creditori che devono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima della predetta udienza del 20.10.2022 e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sul sito ufficiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom

dispone

che la proposta ed il presente decreto vengano eventualmente iscritti nel registro delle imprese.

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, se l'accordo è raggiunto, trasmetta ex art. 12 comma 1 l. n. 3/2012 a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso.

riserva

di decidere sull'omologa dell'accordo proposto all'esito dell'udienza suindicata, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi entro 10 gg. dal ricevimento della predetta relazione dell'OCC), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

Bari,08/09/2022.

Il Giudice designato

Dott. Michele De Palma